

**Avv. Gabriele La Malfa Ribolla**  
**Avv. Claudia Caradonna**  
Via Nunzio Morello, 40 - 90144 Palermo  
Tel. 091/6256679 - Tel. Fax 091/6251857

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO, CON ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.**

Per il sig. **Giuseppe Daniel Gagliano**, nata a Nicosia (EN) il 5 maggio 1989 (C.F.GGLGPP89E05F892H) e residente a Troina (EN) in via Sotto Badia 11, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gabriele La Malfa Ribolla (C.F. LMLGRL86M23G273S; avv.gabriele.lamalfaribolla@pec.it; fax 0916251857) e Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 0916251857) e domiciliato presso la Segreteria dell'intestato Tribunale, giusta procura in calce al presente atto;

**CONTRO**

-il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;  
-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;  
-il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti attitudinali**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

**ANCHE EX ART. 56 C.P.A.**

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. 352755 di prot. del 9 ottobre 2017 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 37 del 1° dicembre 2017, approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate *in malam partem*, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

**E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

**E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO**

Si premette

**INFATTO**

1. Con bando del 24 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha indetto il concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (doc.3). La procedura di selezione ha previsto, in sequenza, una prova scritta di selezione, successive prove di efficienza fisica, accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica, accertamenti attitudinali ed, infine, la valutazione dei titoli.

2. L'odierno ricorrente, Giuseppe Daniel Gagliano, volontario presso i Vigili del Fuoco del comune di Troina (EN) ove risiede, ha partecipato al concorso superando agevolmente la prova scritta e, brillantemente, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari, ricevendo poi un giudizio di esclusione vistosamente anomalo e contraddittorio alla prova attitudinale, nei termini che saranno di seguito esposti (doc.2).

3. Giova preliminarmente osservare che il ricorrente:

-è stato iscritto come Vigile Volontario nell'elenco del personale Volontario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna nel 2008 e presta quindi servizio, attualmente, presso il distaccamento dei Vigili Volontari di Troina (EN);

-durante questi nove anni di servizio nei confronti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, direttamente dipendente del Ministero dell'Interno, il ricorrente ha partecipato a numerosi interventi ove ha esercitato con successo funzioni di polizia giudiziaria (bonifica di incendi dolosi, intervento domiciliare per repressione di aggressioni familiari con contestuale

procedura di trattamento sanitario obbligatorio, intervento per recupero di cadavere, recupero persone e mezzi stradali dispersi);

-per tali brillanti risultati di servizio, il sig. Gagliano ha ricevuto apposite relazioni d'intervento;

-il ricorrente ha poi conseguito il diploma di ragioneria e perito commerciale, nell'ottica di accompagnare il rilevante *curriculum* di servizio con un titolo di studio;

-ancora, ma non in ultimo per importanza, il ricorrente è stato incorporato quale VFP1 dal 25 marzo 2014 al 24 marzo 2015, ottenendo un giudizio di fine servizio di ECCELLENTE e avendo anche partecipato, alla missione "Operazione Strade Sicure" presso la località di Mineo (CL), in relazione al centro d'accoglienza e ai connessi problemi di sicurezza pubblica.

4. A fronte di tali (obiettivamente significativi) risultati, il sig. Gagliano **non pretende ovviamente di scavalcare l'autonomia e la discrezionalità della commissione per gli accertamenti attitudinali**, del concorso per 1598 allievi agenti carabinieri, ma è **costretto a dare atto e a contestare palesi anomalie nel giudizio di inidoneità attitudinale ricevuto**.

5. Al riguardo si esaminano i verbali presupposti al giudizio di inidoneità (doc.5).

#### **Verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali "CAR-17"**

In particolare, la Commissione tenuto conto "delle considerazioni espresse sul conto della concorrente nella "Relazione Psicologica" e nella "Scheda di valutazione per l'intervista attitudinale di selezione", nonché dell'esito del colloquio con la Commissione attitudinale,

considerate le risultanze complessivamente emerse nell'intervista attitudinale collegiale, ha attribuito al sig. Gagliano la valutazione di “*Compatibile*” nella sola Area Cognitiva di indagine da parte dell'Ufficiale Perito Selettore, del Presidente e dell'Ufficiale Psicologo mentre nelle restanti Aree dell' “Assunzione al Ruolo” e “Comportamentale” lo stesso è ritenuto “*Non compatibile*”, così come da valutazione complessiva finale e collegiale.

6. Il giudizio definitivo è stato così argomentato:

Appare un giovane semplice, convenzionale, ancora in via di graduale maturazione e di individuazione dal proprio contesto d'origine. Si propone in modo fiacco e scarsamente energico. Si esprime con un eloquio lento, un tono di voce basso e, nel complesso, scarsamente energico e assertivo. Convenzionale e stereotipato nel modo di pensare. Evidenzia una modesta autonomia di giudizio ed una certa superficialità di ragionamento.

Dal punto di vista emotivo-relazionale si evincono modesti requisiti complessivi. Non sembra perseguire un proprio progetto, unitario e coerente, di auto-affermazione. Procedo per tentativi. Sembra trattarsi di un soggetto che si applica solo per quello che gli viene chiesto senza impegnarsi più di tanto per migliorarsi. Non conosce nulla né dell'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri in generale (definisce l'Arma dei Carabinieri un Corpo) e né delle specificità del ruolo per il quale concorre. Afferma di volere diventare un Carabiniere poiché vorrebbe essere un punto di riferimento per il cittadino, mostrando di possedere una motivazione confusa, generica e poco ponderata.

La motivazione per lo specifico ruolo appare superficiale e connessa al desiderio di ricoprire una posizione di prestigio sociale. Al momento non sembra offrire sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al contesto dell'Arma dei Carabinieri.

### **Scheda di valutazione attitudinale sul conto dell'aspirante Allievo Carabiniere**

Giudicata positivamente dal punto di vista dell'Area Cognitiva, il ricorrente è ritenuto “*semplice*”, “*convenzionale*” e “*ancora in via di graduale maturazione*” nell'Area Comportamentale, con modesti requisiti complessivi dal punto di vista emotivo-relazionale. Per quanto concerne l'Area dell'Assunzione di Ruolo a detta dell'Ufficiale Selettore la candidata “*non sembra offrire sufficienti garanzie di un proficuo adattamento al contesto dell'Arma dei Carabinieri*”.

## Relazione Psicologica redatta sulla base delle risultanze delle prove somministrate

L'Ufficiale Psicologo rileva un livello medio ottenuto nella prova di efficienza intellettuale generale e su altri versanti ritiene doveroso approfondire alcuni aspetti:

Livello medio ottenuto nella prova di efficienza intellettuale generale di tipo non verbale. Gli interessi riferiti sembrano poveri e perseguiti con scarso impegno, evidenziando che il soggetto non fa molto per migliorarsi.

Essenziale e convenzionale nel modo di proporsi. Tende ad aprirsi solo per il necessario. Nonostante la propria realtà anagrafica, appare ancora in via di progressiva maturazione ed evoluzione. Potrebbe incontrare qualche difficoltà in situazioni di particolare stress o caratterizzate da elevata contrapposizione interpersonale. Tende ad indugiare nel prendere iniziative. Si propone moderatamente energico e dinamico. Si evince un ridotto interesse per le relazioni sociali e sul piano comportamentale potrebbe presentarsi una certa insicurezza nel gestire rapporti interpersonali.

**In relazione agli elementi emersi si ritiene opportuno approfondire, tra gli altri, anche i seguenti aspetti.**

senso di responsabilità, capacità di operare anche in situazioni di incertezza valutando efficacemente e con prontezza la soluzione più adeguata. capacità integrative nei contesti sociali, adattamento a contesti di vita di tipo 'comunitario', collaboratività, capacità di partecipare al lavoro di gruppo

7. Il ricorrente, chiesti e ottenuti gli atti della prova attitudinale, ne ha potuto verificare compiutamente le anomalie e le contraddizioni occorse.

In particolare:

**-secondo l'Ufficiale psicologo, l'esaminato si propone moderatamente energico e dinamico, viceversa la commissione ha affermato che si propone in modo fiacco e scarsamente energico;**

-l'asserita modestia dei requisiti complessivi è manifestamente contraddetta dai rilevanti titoli ed esperienze riferite e documentate;

**-il termine "convenzionale" è stato adoperato in connotazione negativa ma esso è al più sinonimo di persona rispettosa delle regole: incomprensibilmente, perciò, si sarebbe valutato più positivamente, per un concorso delle Forze delle Ordine, un tratto caratteriale complessivamente "non convenzionale";**

**-il fatto di aver definito l'Arma dei Carabinieri un "corpo", incredibile a dirsi e a scriversi, è stato giudicato negativamente, laddove detta terminologia è nota e diffusa;**

**-l'esito dei test di logica, come accertato dallo psicologo, è stato superiore alle media;**

**-il test MMPI-2 (c.d. Minnesota) non ha rilevato alcuna criticità;**

**-per rilevare difetti di attitudine e di motivazione, sono state per il resto usate formule di stile, non individualizzate con riferimenti anche generici alla persona dell'esaminata, da cui il ricorrente possa dedurre quali circostanze di fatto, della sua esperienza di vita e del suo carattere, hanno determinato l'inidoneità;**

**-il brillante e concreto servizio già reso al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con risultati ragguardevoli per un giovane candidato, è stato totalmente trascurato;**

**-il brillante e concreto servizio svolto nell'Esercito Italiano, quale VFP1 di Fanteria, partecipante anche all'operazione Strade Sicure, contraddice manifestamente la riferita immaturità.**

Il ricorrente, per adeguatamente sostenere tali asserti, ha ottenuto una **dettagliata perizia giurata**, da parte di psicologo psicoterapeuta (**doc.6**), che smentisce tecnicamente l'esito ottenuto.

**8.** I provvedimenti impugnati sono illegittimi, ai sensi dei seguenti motivi

#### **IN DIRITTO**

Codesto ecc.mo Tribunale ha recentemente pubblicato un'importante sentenza, che fissa linee-guida e circoscrive, con attenzione, gli angusti limiti entro cui i giudizi di una commissione, per gli

accertamenti attitudinali di un concorso per le Forze dell'Ordine, possono essere sindacati in sede giurisdizionale (**Tar Lazio, Prima bis, sent. 9692 dell'11/09/2017, Pres. Anastasi, Est. Rizzetto**).

In particolare, tale sentenza riconosce che:

*-“i giudizi sull’attitudine professionale dei concorrenti, espressi dalle competenti Commissioni per gli accertamenti attitudinali, sono adeguatamente motivati, per relationem, mediante il rinvio agli atti contenuti nella cartella degli accertamenti attitudinali”;*

*-le “valutazioni tecniche riservate ai competenti organi collegiali dell’amministrazione (sono, n.d.r.) insindacabili dal giudice amministrativo, in sede di giudizio di legittimità, se non nei limiti del riscontro della correttezza del procedimento valutativo seguito e del rispetto dei criteri di valutazione applicati, nonché della palese inattendibilità del giudizio finale espresso”, dovendo la parte ricorrente addurre “elementi sufficienti a dimostrare la manifesta incongruenza del giudizio attitudinale in contestazione”;*

**-è ravvisabile il difetto di motivazione quando gli elementi di valutazione rilevanti non siano stati adeguatamente esplicitati e non trovino corrispondenza nella “descrittoria” di riferimento contenuta nella Direttiva Tecnica sui “requisiti attitudinali per aspiranti Ufficiali”;**

*-il giudizio di idoneità attitudinale già ricevuto in precedente concorso non è sufficiente – da solo - per dimostrare l’illegittimità del giudizio di inidoneità attitudinale successivamente ricevuto in altro concorso.*

**Detti limiti all’insindacabilità dell’operato della Commissione sono stati, nel caso di specie, apertamente e platealmente violati, come si passa ad esporre.**



**VIOLAZIONE DELL'ART. 641 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE E DELLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI ATTITUDINALI, PUBBLICATE SULLA G.U.R.I. 4^ SERIE SPECIALE N. 25 DEL 31 MARZO 2017 - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT B), PUNTI 1 E COMMA 1, CPV, DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER INCONGRUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO STANTE L'ASSENZA DELL'ANOMALIA RICONTRATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II. DIFETTO E INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

9. L'Amministrazione intimata ha violato la normativa di settore, disciplinante l'accertamento per il riconoscimento dell'idoneità attitudinale, adottando nei confronti dell'odierno ricorrente un **giudizio di inidoneità drasticamente ed inutilmente afflittivo**, non proporzionato né congruo rispetto allo scopo perseguito, ossia **deliberare in merito ai requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere.**

**Tale dato emerge *ictu oculi* ed è suffragato dalla perizia giurata in atti (doc.6).**

10. Ben vero, il bando di concorso all'art. 11 ("*accertamenti attitudinali*") comma 1, cpv., rinvia alle modalità definite in apposite norme tecniche, approvato con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri (doc.4) e divide il procedimento di accertamento dell'idoneità attitudinale, in due fasi:

-una istruttoria condotta separatamente da un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di test o questionari, e da un ufficiale perito selettore, mediante conduzione di un'intervista da un ufficiale perito selettore;

-una costitutiva, in cui una commissione, valutati i referti e le risultanze di un ulteriore colloquio, assume *“le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo e all'assunzione delle discendenti responsabilità”*.

11. L'Allegato A (Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri effettivi) delle Norme Tecniche G.U.R.I. – 4° serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017, con riferimento all'art. 641 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, indica molto chiaramente, in sei punti, le caratteristiche ideali dei candidati allievi, a fronte delle quali si riscontra, salvo il giudizio ottenuto sull'area cognitiva, una situazione radicalmente diversa in fatto per l'odierna ricorrente, come di seguito si espone:

*1.<<Un BAGAGLIO COGNITIVO con adeguato curriculum scolastico, che consenta comprensione, apprendimento e comunicazione ad altri o corretta esecuzione di disposizioni, documenti, oltreché di risolvere problemi teorico-pratici sia in ambito applicativo, sia nel lavoro d'ufficio.>>*

Il sig. Gagliano si è presentato **in possesso di diploma di ragioneria e perito commerciale**, superando con un livello **nella media** la prova di efficienza intellettuale generale di tipo non verbale (per come affermato dalla stessa relazione psicologica precedentemente presentata e limitandosi, in effetti, a solo due *item* controversi). Inoltre

come ben documentato dall'Estratto di Servizio presso l'Esercito è giudicato come **Eccellente** (punteggio massimo) in relazione al lavoro svolto sia in Ufficio che in altre attività richieste e quanto mai delicate. Coerentemente, in questo caso, ha ottenuto la piena compatibilità in Area Cognitiva.

**2.<<Un LIVELLO INTELLETTIVO che consenta di fronteggiare problematiche mediante soluzioni logiche ed appropriate, inteso come capacità sia d'assorbimento di informazioni d'adeguato spessore, sia di elaborazione e restituzione dei dati sotto forma di abilità propositiva, nonché come capacità investigative, logico-deduttive, interpretative e di autonoma valutazione.>>**

Il candidato ha svolto un **apprezzato servizio di Polizia giudiziaria, effettuando sopralluoghi, sequestri, pratiche amministrative, di personale, protocolli, ecc.**, confermando ovvie capacità di *problem solving*, investigative, logico-deduttive, interpretative e di autonoma valutazione e strategie di *coping* laddove necessarie, ottenendo, si ripete anche in questo caso, il giudizio di **ECCELLENTE** nell'ambito del servizio prestato al Ministero dell'Interno quale Vigile del Fuoco volontario e all'Esercito Italiano, quale VFP1. Ciò è in linea con la compatibilità espressa nell'Area Cognitiva ma in pieno e stridente contrasto con la valutazione di incompatibilità emersa nell'Area Comportamentale.

**3. <<Un LIVELLO EVOLUTIVO che consenta una valida integrazione della personalità all'ambiente con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità. Sono tratti di personalità rilevanti, ai fini di un proficuo inserimento nell'Istituzione, il buon senso, la**

*rettitudine, la capacità d'iniziativa, la riservatezza, la capacità d'osservazione.>>*

Il sig. Gagliano risulta dai documenti analizzati attestanti il proprio servizio svolto, dal colloquio individuale e dai test effettuati come una persona con un certo bagaglio esperienziale ed in possesso di quelle caratteristiche utili al ruolo a cui aspira, così come rilevato dal c.t.p. anche dalle risultanze del test MMPI-2 (“...positivi gli indicatori correlati all'autostima ed alla consapevolezza delle proprie capacità con prevalenza dell'ottimismo e della fiducia, il soggetto appare disponibile ad intraprendere nuove iniziative e con una buona plasticità adattativa. Nella vita di relazione ricerca attivamente le situazioni di gruppo manifestando una buona capacità di gestione; i contatti interpersonali appaiono adeguati ed efficaci nella comunicazione delle proprie emozioni...”)

Quanto detto appare ovviamente in chiaro contrasto con il giudizio di incompatibilità espresso tanto nell'Area Comportamentale che nell'Area di Assunzione di Ruolo. Il candidato ha pienamente dimostrato nel servizio di rafferma le proprie capacità, le quali non appaiono in alcun modo smentite da alcuna indagine testistica o in sede di colloquio.

**4. <<Un AUTOCONTROLLO EMOTIVO inteso come capacità d'agire a ragion veduta anche in situazioni inattese o ansiogene contenendo i propri impulsi istintivi e orientando l'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni nonché traducendo le spinte aggressive in comportamenti razionali, responsabili, produttivi ed operosi.>>**

**5. <<Una CAPACITÀ D'ADATTAMENTO ambientale e sociale intesa come predisposizione al gruppo, ai particolari compiti ad un peculiare ambiente di lavoro, anche grazie al tratto, al portamento ed all'aspetto complessivo, che implichi il senso del dovere e la consapevole accettazione della disciplina senza diminuire il livello del potenziale rendimento. Rispetto per la legge e l'ordine per poterli far rispettare agli altri. Attitudine a risolvere problematiche sociali, a proteggere le persone attraverso l'esecuzione delle leggi che governano la società, capacità di trattare con il pubblico.>>**

Si ribadisce ancora, che il candidato con il proprio servizio di P.G., effettuando sopralluoghi, sequestri, pratiche amministrative, di personale, protocolli ecc. (giudicato Eccellente nell'estratto del servizio) dimostra in modo incontrovertibile il pieno possesso delle caratteristiche esattamente ricercate anche al punto 5 (*senso del dovere, rispetto per le leggi, trattare con il pubblico ecc.*). Ciò è palesemente in contrasto quindi con la valutazione di incompatibilità emersa sia nell'Area Comportamentale che nell'Area di Assunzione al Ruolo.

**Sfugge a questo punto comprendere come una rafferma presso l'Esercito Italiano composta da più unità in team e l'attività pluriennale come volontario nei Vigili del Fuoco, con numerosi e significativi interventi attestati, non costituiscano una valida prova di integrazione sociale del candidato, nonché di un proprio funzionale adattamento contestuale e lavorativo.**

**6. <<Un'adeguata MOTIVAZIONE al lavoro, intesa quale spinta interiore, attitudine allo specifico ruolo e come possesso di valori**

*ideali realistici che consentano di finalizzare le proprie capacità e risorse alla realizzazione dei compiti assegnati.>>*

Ove ce ne fosse ancora bisogno appare anche in questo caso come le caratteristiche ricercate trovino pieno soddisfacimento nel candidato in quanto ogni attività già svolta in rafferma presso l'Esercito e i Vigili del Fuoco confermano ulteriormente le qualità espresse di cui al punto 6.

Il sig. Gagliano, al contrario è stato giudicato immaturo, superficiale, con una visione idealizzata del ruolo e riportante poche garanzie ad un lavoro di squadra, definendone il giudizio complessivo come *incompatibile* e quindi dichiarata *inidoneo*. Il candidato, ad onor del vero, ha dimostrato tra l'altro una forte motivazione anche quanto all'aspirazione ideale e al prestigio connesso al ruolo di carabiniere, che tuttavia gli è stato paradossalmente contestato, **come se fosse una carenza dichiarare il desiderio di ricoprire un incarico di tutore della legalità ed annettervi un'aspettativa di prestigio sociale**, al di là di un'idealizzazione che palesemente manca nel caso di specie.

**12.** Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, è **indubbia l'inattendibilità del giudizio conclusivo ricevuto:**

-*“la motivazione per lo specifico ruolo appare superficiale e connessa al desiderio di ricoprire una posizione di prestigio sociale”* è **espressione puramente tautologica**, del tutto priva di valore informativo;

-la **presunte ingenuità e semplicità sono manifestamente contraddette** dal rilevante e solido *curriculum* sia di studi che di servizio nell'Esercito e nei Vigili del Fuoco;

-quanto alla presunta povertà delle capacità di comunicazione, **ora l'approccio è stato ritenuto scarsamente energico** (da parte della commissione) **ora è stato descritto come "moderatamente energico e dinamico"** (relazione psicologica) con evidente contraddittorietà;

-anomalo risulta, infine, **il riferimento "essenziale e convenzionale nel modo di proporsi"**, che pare del tutto appropriato all'attitudine di carabiniere (il quale si presume non dover essere complesso e anticonvenzionale).

**13. Alla luce di quanto precede, la fattispecie rientra nei limiti del sindacato giurisdizionale recentemente ribaditi da Tar Lazio, Prima bis, sent. 9692 dell'11/09/2017, Pres. Anastasi, Est. Rizzetto. In particolare, fermo il rilevante grado di discrezionalità tecnica del giudizio attitudinale, è chiaro che:**

**-il giudizio non è adeguatamente motivato, alla luce dell'esperienza e del curriculum sia di studi che di servizio del candidato;**

**-il procedimento seguito non ha rispettato i criteri di valutazione prefissati ed è stato incentrato su giudizi di convenzionalità e immaturità, non adeguatamente esplicitati e, in effetti, fuorvianti rispetto ad una personalità con ampi ed evidenti tratti di valore;**

**-soprattutto, le riferite "convenzionalità" e "modestia" non trovano corrispondenza nella descrittoria di riferimento contenuta nelle Norme tecniche.**

**14. In giurisprudenza, pare che codesto ecc.mo TAR, con specifico riguardo alle valutazioni attitudinali delle Forze dell'Ordine e delle**

Forze Armate, stia adottando una prospettiva sempre più precisa, alla stregua anche dei recenti precedenti secondo cui:

**-va annullata** la negativa valutazione attitudinale espressa nei confronti del candidato che attiene, in buona sostanza, ad un giudizio prognostico circa la sua futura ammissione all'Accademia militare e, segnatamente, nei ruoli dell'Arma dei **carabinieri**, quando essa **risulta, all'evidenza, del tutto generica tanto da non evidenziare in modo chiaro ed univoco le ragioni dell'esclusione, omettendo di rappresentare le soggettive carenze proprie ed esclusive del candidato.**

Ove in altri termini il giudizio poggia su una motivazione non esclusivamente afferente alla candidata, ma, proprio per la terminologia utilizzata, perfettamente utilizzabile in via indifferenziata per ogni candidato (Tar Lazio, I Bis, sent. 9177/2017);

**-va annullato il negativo giudizio espresso dalla commissione**, così come rappresentato nella motivazione, che oltre a mostrare singolari ed evidenti contraddizioni logiche, segnala che la commissione si è limitata ad una mera descrizione del colloquio cui il ricorrente è stato sottoposto, utilizzando esclusivamente formule di stile valide per qualsivoglia candidato, **omettendo di valutare o considerare, sotto l'indicato profilo, il pregresso comportamento attitudinale del ricorrente espresso nel corso del servizio militare** (Tar Lazio, I bis, sent. 6225/2017);

**-il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali**, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, **comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato**



**fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati.**

**Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto (Tar Lazio, I bis, sent. 4231/2017).**

15. I riferiti principi sono meritevoli di applicazione al caso di specie, in cui il servizio già svolto nelle Forze Armate e nei Vigili del Fuoco, con risultati di pregio e di eccellenza, è stato ingiustamente trascurato, in aggiunta agli altri presupposti descritti.

Donde la sussistenza dei vizi indicati in epigrafe.

**DOMANDA CAUTELARE E RICHIESTA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

16. Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è, invece, reso evidente dalla circostanza che il provvedimento di non idoneità impedisce al ricorrente di prendere parte alle successive fasi concorsuali (valutazione dei titoli e corso) e, pertanto, al fine di mantenere impregiudicato l'interesse del ricorrente al completamento delle prove *in itinere*, stante l'avvenuta conclusione e l'inizio dell'incorporazione con il corso a partire dalla data del 12 dicembre 2017, si chiede l'adozione di un provvedimento che disponga misure cautelari provvisorie, con ordine alla competente Commissione dell'ammissione con riserva del ricorrente, ai fini della partecipazione

alle ulteriori fasi della procedura (valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata, il cui inizio è previsto subito dopo il termine delle prove concorsuali).

17. Nelle more della fissazione della trattazione della presente domanda cautelare, alla prima Camera di Consiglio utile, il ricorrente non avrebbe la possibilità di completare le prove.

Pertanto, si richiede l'adozione di un provvedimento monocratico presidenziale d'urgenza, che sospenda gli effetti degli atti impugnati, e dunque, principalmente dell'esclusione immediata del ricorrente dalla partecipazione all'ulteriore fase concorsuale.

#### **DOMANDA ISTRUTTORIA**

18. Ove si reputi necessario accertare l'idoneità del ricorrente e la rispondenza del suo profilo attitudinale ai requisiti imposti dalle norme applicabili, voglia codesto ecc.mo Collegio disporre accertamento tecnico d'ufficio (**C.T.U. o verifica psicologica-attitudinale**), anche in contraddittorio tra le parti, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno dei presunti tratti personologici e caratteriali, che ha determinato il giudizio di non idoneità (cfr. Tar Lazio ord. 7311/2011, reg. ric. 7320/2011) e **ciò già anche con decreto monocratico d'urgenza secondo i precedenti dell'ecc.mo Tribunale (cfr. specificamente per le prove attitudinali, Tar Lazio, I bis, Pres. Anastasi, decreti nn. 3305/2017; 2919/2017; 1707/2017).**

#### **IN SUBORDINE, DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO**

19. Premesso che l'interesse di parte ricorrente si appunta in primo luogo sull'ammissione alle successive fasi concorsuali, **ove per qualunque ragione non dovesse concedersi tale cautela, si**

**domanda il risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica.**

Evincendosi da quanto precede i connotati della condotta illegittima dell'Amministrazione, sussistono parimenti il nesso di causalità ed il danno risarcibile.

**20.** In particolare, calcolata la possibilità di vincere il concorso come singola *chance*, ne deriva che al ricorrente è stata ingiustamente tolta una consistente possibilità di vincere il concorso, pari al rapporto fra il numero finale dei vincitori, 1598 come integrato per successive aggiunte, ed il numero di detti idonei ammessi alle prove attitudinali, numero attualmente in corso di formazione.

Tale legittima aspettativa è perciò quantificabile nella corrispondente frazione (numero dei vincitori diviso il numero degli ammessi alle prove attitudinali) dello stipendio di allievo carabiniere in ferma prefissata della posizione bandita, nell'arco della durata media della relativa carriera. Questa valutazione – utile ai fini della determinazione del risarcimento – può peraltro costituire il parametro di un accordo delle parti, da stipularsi ai sensi dell'art. 34, comma quarto, del c.p.a., chiedendosi sin d'ora a questo ecc.mo Giudicante le linee direttrici in base alle quali l'Amministrazione debitrice dovrà proporre a favore di parte ricorrente la reintegrazione o il ristoro economico.

**21.** Per come suggerito in analogo caso da Tar Molise n. 396/2013, potrà anche in subordine trovare applicazione l'art. 34 comma primo lett. c) del C.p.a., che considera la possibilità di “*misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio*”, anche

mediante “*misure di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 del codice civile*”.

**22.** Nell’eventualità che la reintegrazione in forma specifica sia tecnicamente o giuridicamente ardua o impossibile, l’Amministrazione dovrà comunque rimborsare al ricorrente i documentati costi della partecipazione alla prova (eventuali spese di viaggio, acquisto di libri, frequentazione di corsi di preparazione, eccetera), nonché risarcire la perdita di *chance* nella misura dedotta.

Nel calcolo del risarcimento per equivalente, occorrerà aggiungere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del debito fino al soddisfo.

#### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**23.** In relazione all’elevato numero dei controinteressati, al momento della proposizione del gravame solo potenziali, si chiede all’ecc.mo Collegio di autorizzazione la notifica per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente.

**24.** Tutto ciò premesso, il sig. Giuseppe Daniel Gagliano, come sopra rappresentato e difeso, chiede l’accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

#### **VOGLIA L’ECC.MO TAR ADITO**

Ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata

- 1) **in via preliminare**, anche attraverso l’adozione di un provvedimento cautelare monocratico *ex art. 56 c.p.a.* e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda

di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (valutazione dei titoli e successivo corso per allievi carabinieri in ferma prefissata);

- 2) **in via istruttoria**, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica), anche in contraddittorio, che abbia il fine di verificare la sussistenza o meno della patologia che ha determinato il giudizio di non idoneità, **anche con decreto cautelare monocratico**;
- 3) **in via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione**;
- 4) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini del concorso per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con ogni statuizione consequenziale;
- 5) **nel merito**, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di *chance* o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa;
- 6) **con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari**.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Foliario;
- 2) Copia del verbale contenente il giudizio di inidoneità del 9 ottobre 2017;
- 3) Copia del bando di concorso del Ministero della Difesa del 24 marzo 2017;
- 4) Copia delle Norme tecniche per gli accertamenti attitudinali;
- 5) Verbali inerenti la prova attitudinale del sig. Gagliano;
- 6) Perizia di parte;
- 7) Estratto della documentazione di servizio del Ministero della Difesa, con menzione degli elogi tributati;
- 8) Attestazioni del servizio prestato nei Vigili del Fuoco;
- 9) Attestazione di superamento delle precedenti prove del Concorso per 1598 allievi agenti carabinieri.

**DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si produce autocertificazione della situazione reddituale ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del d.p.r. 30/05/2002 n.115, attestante la percezione, da parte dell'intero nucleo familiare del ricorrente, di un reddito inferiore € 34.585,23 per l'anno 2016, l'anno dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata: il presente ricorso, vertendo in materia di procedura concorsuale nell'ambito del pubblico impiego, è pertanto esente dal contributo unificato.

Palermo-Roma, 7 dicembre 2017

Avv. Gabriele La Malfa Ribolla

Avv. Claudia Caradonna